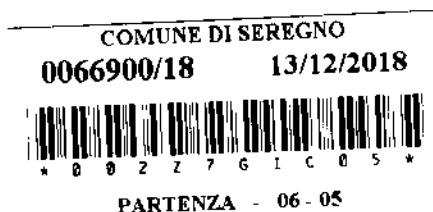




Città di Seregno

258 1



ORDINANZA Prot. N.

del.....

NORME PER LO SGOMERO NEVE

IL SINDACO

Considerato che in caso di eccezionali condizioni metereologiche o di abbondanti nevicate può sussistere il pericolo per la sicurezza, l'igiene pubblica e l'incolumità dei cittadini;

Precisato che il servizio per lo sgombero neve e lo spargimento di abrasivi su tutte le strade, piazze, parcheggi pubblici del territorio del Comune di Seregno (Mb), viene svolto da ditta all'uopo designata, su incarico e supervisione dell'Amministrazione Comunale;

Ritenuto di dover impartire norme atte a prevenire eventuali danni a persone e cose;

Visti gli artt. 25, 71, 72, 88 e 94 del vigente "Regolamento di Polizia Urbana";

Visto l'art. 50 del T.U. di cui al D.Lgs. n.267/2000;

ORDINA

che su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al 30/04/2019:

1. Durante e dopo le nevicate i proprietari di immobili, gli amministratori, gli inquilini, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi, degli immobili prospettanti sul suolo pubblico debbono provvedere a tenere costantemente sgombero il marciapiede e, quando non esista, uno spazio di mt.1,50 davanti alla loro proprietà. La neve deve essere raccolta sul bordo del marciapiede in modo da non invadere la carreggiata e da non ostruire le bocchette di scarico dei pozzetti stradali.
2. In caso di gelo i medesimi soggetti dovranno curare di spargere sugli spazi di cui al punto n.1 segatura, sabbia, sale o altro materiale idoneo per impedire lo sdruciolamento dei passanti e durante il gelo tenere sgomberate le bocchette di scarico prospicienti i propri edifici per garantire il deflusso delle acque;
3. I proprietari di edifici debbono assicurarsi della resistenza dei tetti e delle coperture e non possono scaricare la neve sul suolo pubblico senza il permesso dell'Amministrazione Comunale;
4. I balconi, i davanzali e gli accessi carrai debbono essere sgomberati prima o durante la spazzatura della strada sottostante in modo da non recare molestie e disagi ai passanti;
5. In caso di formazioni di neve e/o sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o interessati dal pubblico transito, i soggetti di cui al

precedente punto n.1 dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di neve e/o ghiaccio e, in caso di abbondanti nevicate, procedere allo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi;

6. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati o gettare o spargere acqua che possa gelare. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici non dovrà in nessun caso essere sparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione;
7. E' fatto obbligo a tutti i proprietari dei veicoli posteggiati presso le aree pubbliche di parcheggio di provvedere alla rimozione degli stessi al fine di agevolare le operazioni di sgombero neve da parte dei mezzi comunali incaricati;
8. Sulle strade e vie cittadine interessate dalle operazioni di sgombero della neve è vietata la sosta di tutti i veicoli durante lo svolgimento dell'intervento. Potranno altresì essere disposti, se ritenuti necessari dall'autorità competente, divieti di transito estesi a tutte le categorie di veicoli lungo i tratti stradali cittadini interessati dalle operazioni di rimozione della neve;
9. Sulle strade e aree private, fino all'innesto con le aree di pubblica circolazione, si applicano le medesime prescrizioni riportate ai punti sopra citati;
10. Per ragioni di sicurezza potranno essere temporaneamente chiusi al pubblico i parchi ed i giardini cittadini, i cimiteri ed ogni altra area destinata a verde pubblico, ovvero ogni area e proprietà comunale ritenute non idonee al transito pedonale e/o veicolare;
11. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel disposto della presente ordinanza determina l'assoggettamento del responsabile alle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti in materia. Analogamente il medesimo soggetto sarà tenuto a rispondere della propria inottemperanza nelle opportune sedi, nonché risarcire ogni eventuale danno causato da terzi;

INVITA

altresì i Cittadini, se non necessario, a non utilizzare il proprio automezzo per gli spostamenti, ad evitare il transito nelle zone alberate ed in corrispondenza di cornicioni e gronde carichi da cospicui strati di neve; analogamente viene comunque posta in evidenza la necessità di prestare la massima attenzione al fine di non incorrere in situazioni che possano determinare nocumento per l'incolumità personale ed altrui.

La presente Ordinanza riveste a tutti gli effetti di Legge valore di diffida per ogni comportamento non conforme alle disposizioni in essa contenute.

Dell'esecuzione della presente ordinanza sono incaricati il competente Comando della Polizia Locale nonché le restanti forze di Polizia.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi degli artt. 88 e 94 del "Regolamento di Polizia Urbana".

IL SINDACO

Alberto Rossi

